

(N. 2338)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Marina Mercantile**

(GIOIA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1975

Modifiche ed integrazioni alle leggi riguardanti il credito navale, provvidenze a favore delle costruzioni navali e sostituzione del naviglio vetusto

ONOREVOLI SENATORI. — Il potenziamento del settore delle costruzioni navali si pone come necessità inderogabile nell'attuale momento, particolarmente critico, non solo per l'economia marittima italiana ma per quella mondiale, ed esige delle modifiche e delle integrazioni alla normativa vigente che disciplina sia l'erogazione dei contributi alla cantieristica che i finanziamenti a favore dell'armamento per il credito navale e per la sostituzione del naviglio vetusto.

A tale scopo è stato predisposto l'allegato disegno di legge che è volto da un canto a migliorare le procedure di finanziamento, dall'altro, a perfezionare le modalità attualmen-

te stabilite per il sostegno del settore di cui trattasi.

Viene, anzitutto, stabilito all'articolo 1 che l'ammontare del contributo statale nel pagamento degli interessi per i lavori relativi alla costruzione, alla trasformazione, modificazione e grandi riparazioni ordinati ai cantieri venga rapportato per i mutui di durata superiore agli otto anni alla misura fissa del 6,50 per cento, misura elevabile di due punti per i finanziamenti di durata inferiore agli otto anni a società di costruzioni navali nazionali. Tale criterio, evidentemente, presenta caratteri più aderenti all'attuale situazione del mercato monetario, fornendo garanzie

LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per l'effettuazione e per il rapido completamento dei lavori cui i finanziamenti si riferiscono.

Particolari, ulteriori agevolazioni, per quanto concerne l'ammontare del contributo, sono previste per i lavori riguardanti le navi speciali e quelle di stazza lorda non superiore alle 3.000 tonnellate e per tutti i finanziamenti di durata non superiore agli 8 anni concessi a società di costruzioni navali nazionali.

L'articolo 2 prevede, poi, che la garanzia per il credito dei finanziamenti relativi a piccole unità, aventi cioè una stazza lorda non superiore alle 3.000 tonnellate, sarà limitata alla sola ipoteca navale.

Le provvidenze per la costruzione di nuove navi in sostituzione del naviglio vetusto vengono dall'articolo 3 prorogate fino al 1980. Detta norma si propone altresì di snellire la procedura per la concessione dei benefici adottando un criterio di calcolo del contributo più semplice e riferito alla stazza lorda del naviglio anziché al peso, come previsto dalle leggi oggi in vigore. Ciò per consentire sia all'Amministrazione sia agli armatori di poter più facilmente valutare *ab initio* l'importo del contributo, evitando complessi calcoli che, allo stato attuale, possono essere eseguiti solo *a posteriori*. Vengono abrogate inoltre alcune norme, come quella dell'articolo 52, comma 2° della legge n. 622 del 1959, che risultano inutilmente sanzionatorie rispetto a situazioni che spesso gli armatori non sono in grado di prevedere. Un aumento della misura del contributo è, infine, previsto per le navi da demolire di oltre 25 anni e per la costruzione di navi di tipo specializzato.

L'articolo 4 del disegno di legge, relativo a benefici all'industria cantieristica, prevede innanzi tutto lo slittamento dei termini fissati da alcuni articoli della legge 27 dicembre 1973, n. 878, facilitando le procedure in corso per l'erogazione dei contributi. La norma prevede altresì la proroga per un ulteriore anno dei contributi previsti negli articoli 1 e 10 della citata legge n. 878 e riferentisi rispettivamente ai contributi ai cantieri per costruzioni navali e a contributi, sempre ai cantieri, per lavori di ristrutturazione ed ammodernamento degli impianti.

L'entità del contributo è, tuttavia, in misura decrescente rispetto a quella prevista dalla citata legge n. 878.

L'articolo 5 stabilisce che le aziende di credito abilitate all'esercizio del credito navale possano concedere finanziamenti, per una durata non superiore ai quindici anni, alle imprese di costruzione, riparazione e trasformazione navale e ad altre imprese determinate, allo scopo di realizzare nuovi impianti, ovvero per armonizzare o adeguare, in senso tecnologico, gli impianti esistenti. Sui detti finanziamenti, che non potranno essere in ogni caso di importo superiore al 70 per cento della spesa occorrente per l'iniziativa da realizzare, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere contributi nel pagamento degli interessi stessi nella misura del 5 per cento annuo. Detto contributo non potrà in ogni caso essere cumulato con analoghi benefici concessi dallo Stato o dalle Regioni. Per la concessione dei contributi, in ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1980, sono previsti limiti di impegno per 2,5 miliardi di lire.

La finalità delle disposizioni (articolo 5 e articolo 6) ora illustrate è quella di aiutare le imprese cantieristiche nel procurarsi i necessari mezzi finanziari in questo momento in cui il mercato nazionale è caratterizzato da tassi di interessi tanto elevati — situazione questa che, d'altra parte, non trova corrispondenza negli altri Paesi — da porre serie remore per qualsiasi nuova iniziativa o per ristrutturazioni ed ammodernamenti.

Ispirato alla medesima finalità è l'articolo 7 il quale prevede per le imprese di costruzione, riparazione e trasformazione navale e per altre imprese ben determinate un contributo dello Stato nella misura del 5 per cento per gli immobilizzi in materiali, semilavorati e prodotti finiti, pertinenti all'attività di costruzione e riparazione di navi mercantili.

Dall'insieme delle disposizioni cui si è accennato si può rilevare che il provvedimento di cui trattasi si presenta come un adattamento — in funzione prettamente innovativa e produttivistica — della normativa attualmente in vigore, tenuto conto delle particolari esigenze e delle attuali condizioni dell'economia marittima italiana.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.***(Credito navale)*

Per i lavori relativi alla costruzione, trasformazione, modificazione e grandi riparazioni ordinate ai cantieri navali negli anni 1976 e successivi il contributo nel pagamento degli interessi previsto dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, è determinato nella misura del 6,50 per cento. Per le navi speciali e quelle di stazza lorda non superiore alle 3.000 tonnellate il finanziamento e il relativo contributo sono concessi fino all'80 per cento del prezzo della nave.

Il contributo di cui al comma precedente è aumentato di 2 punti per i finanziamenti di durata non superiore ad 8 anni concessi a società di costruzioni navali che abbiano i requisiti richiesti dal Codice della navigazione per iscrivere navi nelle matricole nazionali. I finanziamenti predetti possono raggiungere l'80 per cento del prezzo dei lavori indicati dalla società e che sia ritenuto attendibile dal Ministro della marina mercantile in base a valutazioni effettuate dall'Ispettorato tecnico alla data di inizio dei lavori.

I contributi predetti sono corrisposti con le condizioni e modalità previste dal terzo al sesto comma dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1962, n. 1 e successive modificazioni, durante il periodo di ammortamento, per il tramite dell'istituto finanziario, alla scadenza delle annualità o semestralità relative a ciascun mutuo e durante il periodo di somministrazione del finanziamento sono calcolati con riferimento all'ammontare di ciascuna somministrazione erogata secondo lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione della nave.

Il tasso agevolato d'interesse a carico delle imprese finanziate è pari alla differenza tra il tasso massimo da applicarsi sui finanziamenti, stabilito con le modalità di cui al successivo comma, ed il contributo nel pagamento degli interessi accordato dallo Stato.

LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il tasso massimo da praticare sui finanziamenti è fissato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello della marina mercantile, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 2.

(Garanzie del credito per il piccolo naviglio)

Per le unità di stazza lorda non superiore alle 3.000 tonnellate il credito derivante dai finanziamenti di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, è garantito esclusivamente da ipoteca sulle navi.

Art. 3.

(Demolizione naviglio vetusto)

La validità delle disposizioni prorogate con la legge 28 gennaio 1974, n. 19, escluse quelle relative alle agevolazioni fiscali, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1980.

Il contributo di cui all'articolo 3 della legge del 24 maggio 1967, n. 389, per la demolizione e la costruzione di nuove unità per il periodo successivo al primo gennaio 1976 può essere concesso nella misura di lire 30.000 per tonnellata di stazza lorda del naviglio da demolire, qualora la stazza lorda del naviglio da costruire sia almeno pari al 75 per cento di quella da demolire. Qualora la stazza lorda da costruire sia compresa fra il 50 per cento ed il 75 per cento di quella da demolire, il contributo predetto sarà ridotto proporzionalmente.

Il secondo comma dell'articolo 52 della legge 24 luglio 1959, n. 622, ed il sesto comma dell'articolo 4 della legge 24 maggio 1967, numero 389, sono abrogati.

La misura del contributo previsto dal presente articolo è aumentata del 30 per cento quando il naviglio da costruire sia di tipo specializzato. Un aumento di egual misura è concesso quando il naviglio da demolire abbia oltre 25 anni, ovvero quando la demolizione riguardi unità di stazza lorda non superiore a 3.000 tonnellate, sempre che abbia un'età non inferiore a 15 anni.

Per la concessione dei contributi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 3.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1980. Le somme non impegnate nell'esercizio cui si riferiscono potranno essere impegnate negli esercizi successivi.

Art. 4.

(Contributi all'industria cantieristica per lavori navali)

La validità delle disposizioni del Titolo I e degli articoli 16, 17, 18 e 25 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, è prorogata al 31 dicembre 1977.

Le disposizioni per il calcolo dei contributi di cui agli articoli 1 e 10 della suddetta legge, relative all'anno 1976, sono estese all'anno 1977; il contributo per detto anno è fissato nella misura del 3,80 per cento per gli interventi di cui all'articolo 1 e del 4,80 per cento per gli interventi di cui all'articolo 10, esclusi i prezzi inferiori a 23 milioni di lire.

Il termine di cui all'articolo 22 della stessa legge è prorogato al 31 dicembre 1976.

Art. 5.

(Credito ai cantieri per nuovi investimenti)

Gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e all'articolo 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 26, sono autorizzati a concedere finanziamenti per un importo non superiore al 70 per cento della spesa occorrente per l'iniziativa da realizzare, per una durata non superiore ad anni 15 alle imprese di costruzione, riparazione e trasformazione navale, le quali abbiano presentato entro il 30 giugno dell'anno 1975 al Ministero della marina mercantile la relativa richiesta ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, nonché ad imprese meccaniche il cui volume di lavoro annuale sia almeno per l'80 per cento destinato a costruzioni, riparazioni e/o trasformazioni navali.

Le imprese di costruzione, riparazione e trasformazione navale che non abbiano pre-

sentato la domanda entro i termini ai sensi del precedente comma e le imprese meccaniche possono presentare domanda al Ministero della marina mercantile entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I finanziamenti sono concessi per la realizzazione di nuovi impianti ed opere relative nonchè per l'ammodernamento e l'adeguamento tecnologico degli impianti esistenti.

Le attività produttive delle imprese di cui ai precedenti commi devono riferirsi a navi a scafo metallico per la navigazione marittima di stazza lorda non inferiore alle 150 tonnellate.

Le garanzie sui finanziamenti sono concordate tra gli istituti finanziari e le imprese finanziate.

I tassi massimi da applicarsi sui finanziamenti suddetti sono stabiliti con le modalità di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1.

Ai finanziamenti concessi sono estese, in quanto applicabili, le norme contenute negli articoli 6, 9 (secondo comma), 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni.

I programmi allegati alle domande di cui al primo e secondo comma del presente articolo sono approvati con decreto del Ministro della marina mercantile entro 6 mesi dalla data della presentazione e i relativi lavori devono avere inizio entro 18 mesi dalla data di approvazione dei programmi stessi; nel decreto deve essere indicato il termine entro cui i lavori dovranno essere eseguiti. Tale ultimo termine potrà essere prorogato con decreto del Ministro della marina mercantile per comprovate cause di forza maggiore per un periodo non superiore al 50 per cento di quello in precedenza ritenuto congruo per l'esecuzione dei lavori.

Art. 6.

(Contributi ai cantieri sulle operazioni di credito)

Il Ministro della marina mercantile, previo parere favorevole del Comitato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogote-

nenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni, è autorizzato a concedere alle imprese finanziate ai sensi del precedente articolo 5 e per l'intera durata del finanziamento un contributo nel pagamento degli interessi nella misura del 5 per cento annuo.

Il contributo predetto, che non è cumulabile con analoghi contributi concessi dallo Stato o dalle Regioni, è corrisposto durante il periodo di ammortamento, per il tramite dell'Istituto finanziario, alla scadenza delle annualità o semestralità relative a ciascun finanziamento in misura pari alla differenza tra la rata dovuta dal debitore in base al tasso massimo contrattuale di cui al sesto comma del precedente articolo 5 e quella risultante deducendo dal detto tasso il concorso statale nel pagamento degli interessi. Durante il periodo di erogazione del finanziamento il contributo statale è calcolato con riferimento all'ammontare di ciascuna somministrazione, effettuata secondo lo stato di avanzamento dei lavori.

Qualora non vengano osservati i termini stabiliti dall'ultimo comma del precedente articolo per l'inizio dei lavori e la relativa esecuzione, il Ministro della marina mercantile procede alla revoca del contributo d'interesse. Il provvedimento è comunicato dal Ministero della marina mercantile al Ministero del tesoro, all'istituto o azienda di credito ed all'impresa interessata, che è tenuta alla restituzione degli importi alla stessa erogati, maggiorati degli interessi al tasso legale.

Per la concessione dei contributi sono autorizzati per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1980 limiti di impegno di lire 2 miliardi e 500 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile negli esercizi finanziari medesimi. Le somme non impegnate nei singoli esercizi finanziari potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

Il Ministro della marina mercantile è autorizzato in ciascun anno ad assumere impegni anche sui limiti autorizzati per gli anni successivi, a condizione che l'erogazione dei contributi abbia luogo a partire dall'anno cui si riferisce il limite sul quale l'impegno è assunto.

Art. 7.

*(Contribuiti all'industria cantieristica
per gli immobilizzi)*

Alle imprese di cui al precedente articolo 5 è concesso, negli esercizi finanziari dal 1976 al 1980, un contributo nella misura pari al 5 per cento sugli immobilizzi in materiali, semi-lavorati e prodotti finiti, indicati negli articoli 8 e 9 del regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101, pertinenti all'attività di costruzione e riparazione di navi mercantili.

Le imprese interessate devono presentare al Ministero della marina mercantile, entro il 31 marzo di ciascun anno, idonea documentazione relativa agli immobilizzi dell'anno precedente, per controllo e liquidazione del contributo.

Per la concessione del contributo di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi e 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1980.

Le somme non impegnate in un anno finanziario sono portate in aumento allo stanziamento per l'anno successivo.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

All'onere di lire 13.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1976, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.